



Decisione/1092/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4969/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4969/TFNSVE/2025-2026, 4969 – Ricorso presentato dalla società Rondinella Marzocco SRL SSD (951492) contro la società SAN LEUCIO S.S.D. R.L. (76917) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CAROTI FILIPPO JACOPO (2378983):

In data 28.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Caroti Filippo Jacopo (Matricola 2378983).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo di euro 219,00 (duecentodiciannove/00), come da citata attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 30.06.2026 si costituiva nel procedimento la società resistente SAN LEUCIO S.S.D. R.L. (76917) contestando la sussistenza dei requisiti per il pagamento del premio di formazione tecnica in favore della ricorrente RONDINELLA MARZOCCO SRL SSD (951492). In particolare, anche mediante deposito di ulteriore atto di costituzione in data 24.07.2026, la resistente contestava la mancanza del requisito della continuità annuale del tesseramento presso la società resistente al fine della maturazione del diritto alla corresponsione del premio di formazione tecnica in favore della ricorrente stante l'intervenuta rescissione del contratto qualche giorno dopo.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SAN LEUCIO S.S.D. R.L. (76917) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Caroti Filippo Jacopo (Matricola 2378983) nella misura di euro 219,00 (duecentodiciannove/00), in favore della società RONDINELLA MARZOCCO SRL SSD (951492).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai